



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

*** * ***

Parere n. 21 del 10.11.2020

Progetto:	<p><i>Variante ex Art. 169 co. 4 Dlgs n. 163/2006</i></p> <p>Asse ferroviario Napoli-Bari - Itinerario Napoli -Bari , 1[^] tratta: Variante alla linea Napoli -Cancello</p> <p>Progetto esecutivo</p> <p>ID_VIP 5512</p>
Proponente:	Rete ferroviaria italiana S.p.A.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Ricordata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

Ricordata la normativa che regola il funzionamento delle procedure di VIA Speciale, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e s.m.i. ed in particolare il Capo IV, Sezione II che “*disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997*”;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e, in particolare, l’art. 216 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”, comma 27;
- il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del*

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTA

- la Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e in particolare, l'art. 1, comma 1, che ha nominato l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Commissario per la realizzazione delle opere relative agli Assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica allo scopo di potere celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle relative opere e quindi potere avviare i lavori di parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015;
- l'art. 7, comma 9-bis, della legge 26 febbraio 2016 n. 21 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210, ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine di cui al comma 1, primo periodo del decreto legge n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014, nonché sostituito le parole "Ferrovie dello Stato S.p.A." con le parole "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." con conseguente subentro nella carica di Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo - Catania - Messina dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- l'art. 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo del decreto legge 133/2014 convertito con modificazioni dalla legge 164/2014, relativo all'incarico di Commissario;

PREMESSO che:

- La Società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (di seguito il Proponente) con nota RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2020\000426 del 22/07/2020, ha presentato, ai sensi dell'art. 169, c. 4, del D. Lgs. 163/2016, per quanto applicabile dall'art. 216, c. 27, del D. Lgs. 50/2016, domanda per l'avvio della procedura di verifica varianti relativo al progetto "Asse ferroviario Napoli-Bari - Itinerario Napoli -Bari , 1^ tratta: Variante alla linea Napoli - Cancello"
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) con prot. n. MATTM/0059661 in entrata in data 30/07/2020;
- successivamente, il Proponente ha perfezionato la richiesta con nota del 09/09/2020, acquisita al prot. MATTM-72030 del 16/09/2020, predisposta in riscontro a quanto richiesto dalla Direzione Generale con nota prot. MATTM-68547 del 04/09/2020;
- La Divisione con nota prot.n. MATTM/76617 in data 1/10/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot.n. CTVA/3009 in data 1/10/2020 ha trasmesso a questa Commissione, per l'avvio della procedura di Verifica Varianti ai sensi dell'art. 169, c. 4, del D.Lgs. 163/2006, per quanto applicabile all'art. 216, c. 27, del D.Lgs. 50/2016, per l'intervento "Asse ferroviario Napoli-Bari - Itinerario Napoli -Bari , 1^ tratta: Variante

alla linea Napoli - Cancello", la domanda sopracitata e la documentazione progettuale allegata.;

- con la nota prot. CTVA/3022 in data 2/10/2020 è stata formalizzata l'assegnazione al Gruppo Istruttore 3 – Referente prof. Ing. Monica Pasca dell'istruttoria in oggetto;

RILEVATO che per il progetto in questione, da un punto di vista amministrativo:

- con Delibera 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304/2011), il CIPE ha individuato, tra le infrastrutture strategiche nazionali del Piano nazionale per il Sud, nell'ambito della "tavola 4 - Direttrice ferroviaria Napoli – Bari – Lecce – Taranto", l'intervento "Raddoppio Cancello – Frasso Telesino";
- con il parere n. 452 del 25/05/2010, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA/VAS ha espresso parere favorevole con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto preliminare "Itinerario Napoli -Bari , 1^ tratta: Variante alla linea Napoli - Cancello";
- il progetto preliminare della tratta " Variante alla linea Napoli - Cancello", ad esclusione del tratto compreso tra le progressive chilometriche 5+300 e 6+599, è stato approvato dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con Delibera n. 2 del 18 febbraio 2013, registrata presso la Corte dei Conti - reg. 6 fg. 226 - in data 11 luglio 2013 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 175 il 27 luglio 2013;
- con il parere n. 1995 del 19/02/2016, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA/VAS ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul Piano di Utilizzo dei materiali di scavo ai sensi del D.M. 161/2012 sul progetto "Itinerario Napoli -Bari , 1^ tratta: Variante alla linea Napoli - Cancello";
- con Determina direttoriale prot. DVA_DEC_2016_59 del 25/02/2016, preso atto del parere CTVA/19954 del 19/02/2016, è stata approvato con prescrizioni il Piano di Utilizzo dei materiali di scavo ai sensi del D.M. 161/2012; con parere n. 2014 del 4/03/2016, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA/VAS ha espresso parere positivo con prescrizioni sull' ottemperanza del progetto definitivo "Itinerario Napoli -Bari , 1^ tratta: Variante alla linea Napoli - Cancello" alle prescrizioni di cui al Parere n. 452 del 25.05.2010;
- con Determina direttoriale prot. DVA_DEC_2016_84 del 15/03/2016, preso atto del parere CTVA/2014 del 4/03/2016, è stata determinata la sostanziale coerenza del progetto definitivo " Itinerario Napoli -Bari , 1^ tratta: Variante alla linea Napoli - Cancello " con il progetto oggetto del parere di valutazione di impatto ambientale della CTVA n. 452 del 25.05.2010 e la positiva conclusione dell'istruttoria di verifica di ottemperanza alle prescrizioni dettate nella Delibera CIPE n. 2/2012, subordinata all'attuazione di prescrizioni;
- con Ordinanza n. 21 del 16 maggio 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale- foglio delle inserzioni - n. 60 in data 19 maggio 2016, il Commissario ha approvato anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell' "Itinerario Napoli -Bari , 1^ tratta: Variante alla linea Napoli - Cancello", comprensivo della variante di tracciato tra le progressive chilometriche 5+300 e 6+599 in Comune di Afragola;


- con parere n. 2774 del 22/06/2018, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA/VAS, ha espresso parere, ai sensi dell’art. 169, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 che, per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza, sussistessero le condizioni di cui al comma 3, dello stesso sopracitato art.169, perché la proposta di Variante relativa *“Itinerario Napoli-Bari, 1° tratta: Variante alla linea Napoli-Cancello. Opera anticipata “Viabilità Gaudello” in Comune di Acerra. Variante progettuale “Strada poderale dei Cani”*, fosse approvata direttamente dal Soggetto Aggiudicatore;
- con Determina Direttoriale prot. prot. DVA_DEC_2018_292 del 3/07/2018, preso atto del parere CTVA/2774 del 22/06/2018, è stata determinata la sussistenza delle condizioni per l’approvazione da parte del Soggetto Aggiudicatore, ai sensi dell’art. 169, c. 4, del D.Lgs. 163/2016, della proposta di Variante relativa al progetto *“Itinerario Napoli-Bari, 1° tratta: Variante alla linea Napoli-Cancello. Opera anticipata “Viabilità Gaudello” in Comune di Acerra. Variante progettuale “Strada poderale dei Cani”*;
- con parere n. 2819 del 14/09/2018, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA/VAS, ha espresso parere, ai sensi dell’art. 169, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 che, per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza, sussistessero le condizioni di cui al comma 3, dello stesso sopracitato art.169, perché la proposta di Variante relativa *“Progetto Esecutivo delle prescrizioni nn. 8-9-11-16-17-18-19-22-23-26-28 di cui all'Allegato 1 della Ordinanza del Commissario n. 21 del 16 maggio 2016”*, fosse approvata direttamente dal Soggetto Aggiudicatore;
- con Determina Direttoriale prot. prot. DVA_DEC_2018_377 del 3/10/2018, preso atto del parere CTVA/2819 del 14/09/2018, è stata determinata la sussistenza delle condizioni per l’approvazione da parte del Soggetto Aggiudicatore, ai sensi dell’art. 169, c. 4, del D.Lgs. 163/2016, della proposta di Variante relativa al progetto *“Itinerario Napoli-Bari, 1° tratta: Variante alla linea Napoli-Cancello”*, fatta salva l’ottemperanza di una prescrizione e con la precisazione che qualora gli esiti degli approfondimenti prescritti dovessero evidenziare significative modifiche del quadro conoscitivo posto a base del presente parere si dovrà procedere alla ripubblicazione delle parti di progetto interessate dalle suddette variazioni;
- con Delibera n. 96 del 29/10/2018, RFI ha approvato il progetto esecutivo;
- con il parere n. 3004 del 10/05/2019, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA/VAS ha espresso parere positivo ai fini della Verifica di ottemperanza dell’opera in relazione alle prescrizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 21 del 16/05/2016, condizionato all’ottemperanza di prescrizioni per le successive fasi si verifica dell’attuazione, *“con la precisazione che ove gli esiti degli approfondimenti prescritti dovessero evidenziare significative modifiche del quadro conoscitivo a base del presente parere si dovrà procedere alla ripubblicazione delle parti interessate dal presente parere”*;
- con Determina Direttoriale prot. DVA_DEC_2019_190 del 29/05/2019, preso atto del parere CTVA/3004 del 10/05/2019, è stata determinata la positiva conclusione dell’istruttoria di Verifica di Attuazione – Fase 1 ai sensi dei c. 6 e 7 dell’art. 169 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto esecutivo *“Itinerario Napoli -Bari , 1^a tratta: Variante alla linea Napoli - Cancello”*, nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere sopra citato;
- parallelamente alla presente procedura, la Società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (di seguito il Proponente) con nota prot. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2020\0000\317 del 15/05/2020, ha trasmesso il primo invio periodico a riscontro delle prescrizioni in essere

aventi come Ente Vigilante il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della Verifica di Attuazione ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Fase 2 [ID4360], in fase in esame da parte del medesimo Gruppo Istruttore.

RILEVATO inoltre che:

Gli interventi previsti nell'ambito del presente Progetto Esecutivo s'inseriscono nel più ampio studio per la riqualificazione delle relazioni trasportistiche dell'asse trasversale Napoli – Benevento – Foggia – Bari.

L'intervento di cui alla presente procedura è la variante alla linea storica ed interessa il primo tratto della direttrice Napoli – Bari.




Corografia generale itinerario Napoli – Foggia - Bari

La variante nella tratta compresa tra Napoli e Canello, consente di portare i binari della linea a servizio della nuova stazione di Napoli Afragola, che in futuro diventerà la stazione per l'interscambio passeggeri tra i servizi regionali ed AV incrementando l'accessibilità complessiva al trasporto ferroviario nel nodo di Napoli.

Insieme alla variante è prevista anche la realizzazione della nuova stazione di Acerra e di due nuove fermate per i servizi metropolitani, Casalnuovo e Centro Commerciale.

La variante si articola per circa 15,570 km nei territori di Casoria, Casalnuovo, Afragola, Caivano e Acerra, di cui: Km 10,270 in variante, di cui: Km 10,270 in variante, Km 0,550 in affiancamento alla sede esistente, Km 2,300 in galleria artificiale e km 2,450 già interessata dalla realizzanda opera linea A.V. tratta Roma – Napoli

La progressiva parte, a sud, dal km 0+000,00 (coincidente con il km 241+727 della linea storica) e termina, a nord, al km 15+631,51 (coincidente con il km 229+490,58 della linea storica).



Tratta Cancello – Napoli su ortofoto

Il progetto esecutivo in esame comprende anche l'accoglimento delle prescrizioni nn. 8-9-11-16-17-18-19-22-23-26-28 di cui alla Ordinanza 21/2016o.

Come riportato in premessa, il progetto è stato oggetto di compatibilità ambientale su progetto definitivo e il progetto esecutivo è stato presentato in Verifica di Attuazione – fase 1 in data 19.03.2018 e oggetto di Parere della CTVA n. 3004 del 10.05.2019 ([ID4360])

La documentazione presentata costituisce completamento di tale progetto esecutivo con esplicitazione di dettaglio degli espropri necessari all'opera, in parziale rettifica rispetto agli espropri previsti in progetto definitivo a seguito delle specifiche di dettaglio nelle scale del progetto esecutivo e dei rilievi topografici .

Le maggiori aree di esproprio determinate ad esito del progetto in premessa ricadono nei comuni di Casalnuovo di Napoli, Afragola, e Acerra, tutti in Provincia di Napoli.

Nella Relazione Generale, Analisi comparativa ambientale tra progetto definitivo e progetto esecutivo , vengono descritte puntualmente le aree di maggiore esproprio e le eventuali interazioni con aree di interesse ambientale, con particolare riferimento a possibili vincoli paesaggistici e rispetto dei corsi d'acqua. In particolare, sono individuati 17 ambiti puntuali nelle diverse WBS.

L'analisi è articolata con descrizione delle variazioni progettuali, attraverso identificazione dei maggiori espropri, descrizione delle modifiche apportate e motivazioni delle stesse; segue una analisi ambientale di confronto delle soluzioni di Progetto esecutivo rispetto a quelle di progetto definitivo, in termini di fattori di impatto, identificazione degli aspetti / componenti ambientali potenzialmente interessati da una variazione dell'impatto atteso con il progetto definitivo, con analisi comparativa per le componenti ritenute significative.

Le variazioni introdotte per gli espropri non comportano variazioni per la cantierizzazione.

Fermo restando che la presente documentazione avrebbe dovuto essere presentata già con il progetto esecutivo in Verifica di Attuazione – Fase 1, si riscontrano variazioni di occupazioni di

dimensioni molto limitate (nella maggior parte dei casi si va dai 50 cm ai 10 metri di larghezza rispetto al sedime già definito con i precedenti espropri) e non si riscontrano impatti ambientali significativamente diversi da quanto già evidenziato nel progetto definitivo oggetto di Verifica di ottemperanza (DVA_DEC_2016_84 del 15/03/2016) e approvato con Ordinanza n. 21 del 16 maggio 2016 del Commissario e nel progetto esecutivo oggetto di procedura di Verifica di ottemperanza quale Verifica di attuazione Fase 1 (DVA_DEC_2019_190 del 29/05/2019). Si è infine verificato che le modifiche descritte rispondono a quanto già verificato sul progetto esecutivo con parere della Commissione n. 3004 del 10/05/2019.

Nella domanda, il Proponente dichiara che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 169 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art., 1 comma 15, del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, la modifica che questa Società in qualità di soggetto aggiudicatore intende approvare:

(i) non assume rilievo sotto l'aspetto localizzativo, in quanto ricadente all'interno del corridoio urbanistico individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanisti con Ordinanza del Commissario n. 2/2013;

(ii) non comporta altre sostanziali modifiche al progetto definitivo assentito con Ordinanza del medesimo Commissario n. 21/2016;

(iii) ha valore che, sommato a quello della variante di cui alla delibera della Società n. 96/2018, non supera del 50% il valore del progetto definitivo e non risulta necessaria l'attribuzione di nuovi finanziamenti.

Dichiara inoltre che l'approvazione della variante in questione sarà preceduta dall'avviso di avvio del procedimento volto a notificare i soggetti interessati dalle opere del necessario adeguamento del piano di esproprio approvato con la richiamata Ordinanza n. 21/2016 con le formalità di cui all'art. 166, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, ossia con la pubblicazione di un avviso su un giornale a diffusione nazionale e uno a tiratura locale.

ESAMINATA E VALUTATA tutta la documentazione tecnica trasmessa dal Proponente ai fini della Verifica di Varianti con le note di cui in premessa:

Analisi comparativa ambientale tra progetto definitivo e progetto esecutivo

Piano particellare - Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)

Piano particellare Tav. A - Comune di Afragola (NA)

Piano particellare Tav. B - Comune di Afragola (NA)

Piano particellare Tav. A - Comune di Acerra (NA)

Piano particellare Tav. B - Comune di Acerra (NA)

Piano particellare Tav. C - Comune di Acerra (NA)

Piano particellare Tav. D - Comune di Acerra (NA)

Elenco ditte - Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)

Elenco ditte - Comune di Afragola (NA)

Elenco ditte - Comune di Acerra (NA)

Perizia della spesa

Relazione giustificativa

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della documentazione acquisita per la verifica varianti, ai sensi del comma 4 art. 169 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per quanto applicabile

all'articolo 216, c. 27 del D.Lgs. 50/2016, del progetto esecutivo "Asse ferroviario "Palermo-Catania-Messina". Raddoppio della tratta ferroviaria Bicocca - Catenanuova. Progetto esecutivo della modifica - Risoluzione criticità idraulica Simeto", così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/68480 in data 3/09/2020;

- nella verifica si tiene conto dei pareri precedentemente esitati su progetto definitivo e su progetto esecutivo.

La variante non assume rilievo localizzativo (D.L.vo n.163/2006, art.169, comma 3).

Le variazioni proposte non modificano l'assetto ambientale definito nella fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera ed esecutivo del lotto, né incidono sulle componenti ambientali considerate e coinvolte-.

Esaminate e verificate le documentazioni progettuali si conclude quindi che, per quanto riguarda le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 169 del D.Lgs.n.163/2006, le varianti progettuali proposte non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo, non comportano sostanziali modificazioni rispetto al progetto precedentemente approvato, ed è stato dichiarato che non richiedono l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'art. 169, comma 4, del D. Lgs. 163/2006

che, **per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza**, sussistono le condizioni di cui al comma 3, dello stesso sopracitato art.169, perché la proposta di Variante relativa al progetto "Asse ferroviario Napoli – Bari - Itinerario Napoli -Bari , 1^ tratta: Variante alla linea Napoli - Cancello", sia approvata direttamente dal Soggetto Aggiudicatore. Restano ferme tutte le condizioni espresse per le successive fasi, con i precedenti pareri e atti direttoriali e del Commissario.

Il Presidente

Ing. Luigi Boeri